

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO V<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonino Tumbiolo, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO AREZZO CALCIO U.S.D. AVVERSO L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 73.200,00 DISPOSTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY IN FORZA DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 14.6.2013** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)

**2. RICORSO U.S.D. AREZZO F.A. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE IN € 73.200,00 DELLA SOMMA DOVUTA DALL'U.S.D. AREZZO S.R.L. IN FORZA DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 14.6.2013** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

**3. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE DETERMINAZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PREMIO DI RENDIMENTO CONSEGUENTE LA CESSIONE DEL CALCIATORE LIJAIC ADEM ALL'A.S. ROMA SPA** (delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)

La C.F.A. vista l'istanza di differimento avanzata dalla parte resistente A.S. Roma, S.p.A., rinvia l'udienza al 22.1.2016 ore 13:30.

Sospende il termine di cui all'art. 34*bis*, comma 2, C.G.S.

**4. RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA DETERMINAZIONE DI € 36.000,00 QUALE SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'A.C. CUNEO 1905 SRL COME PREMIO ALLA CARRIERA – EX ART. 99BIS N.O.I.F. - RELATIVO AL CALC. GOMIS LYS** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/TFN del 4.11.2015)

La C.F.A. vista l'istanza di differimento formulata dalle parti, rinvia l'udienza al 22.1.2016 ore 13:30.

Sospende il termine di cui all'art. 34*bis*, comma 2, C.G.S..

**5. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCARPONCINI FORNARO MATTIA IN PROPRIO FAVORE** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

La C.F.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Renato Curi Angelana di Città Sant'Angelo (Pescara), dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ U.S. SALERNITANA 1919 ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA DEGLI INCASSI RELATIVI ALLA DISPUTA DELLA GARA CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE GIRONE "B" LEGA PRO, STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 6/TFN del 23.10.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno)  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **ORDINANZA ISTRUTTORIA**

**7. RICORSO A.C. SPORTING CECINA 1929 AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ ASDC PERIGNANO CALCIO, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "A. PICCHI", LA SOMMA DI €2.874,00 OLTRE IVA SE DOVUTA** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 14/TFN del 22.4.2015)

La C.F.A. visti gli atti, rilevata la mancata produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata di trasmissione del reclamo alla società A.S.D.C. Perignano Calcio, ordina alla società A.C. Sporting Cecina 1929 il deposito di detta cartolina entro il giorno 15.1.2016.  
Rinvia alla data 22.1.2016 alle ore 13:30.

### III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Salvatore Vecchione - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### ORDINANZA

**8. RICORSO A.S.D. REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)**

La C.F.A. V<sup>^</sup> Sezione, visti gli atti, ritenuta rilevante la questione di diritto, rimette al Sig. Presidente della C.F.A. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31 comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.  
Sospende il termine di cui all'art. 34bis, comma 2 C.G.S..

**9. RICORSO A.S.D. GOLDEN EAGLE PARTENOPE AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)**

La C.F.A. V<sup>^</sup> Sezione, visti gli atti, ritenuta rilevante la questione di diritto, rimette al Sig. Presidente della C.F.A. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31 comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.  
Sospende il termine di cui all'art. 34bis, comma 2 C.G.S..

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

---

**Publicato in Roma il 14 dicembre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio